

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2463-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BURTULO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1976
(V. Stampato n. 4310)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 marzo 1976

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli
del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 1976

ONOREVOLI SENATORI. — L'emanazione da parte del Governo di un decreto-legge per assicurare, senza indugi, l'applicazione del riordinamento dei ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1943, n. 477, si è resa necessaria per un motivo beno noto.

Invero il Governo, investito a questi fini dal Parlamento, con il disposto dell'articolo 3 della citata legge n. 477, del potere (e del compito) di emanare un decreto avente valore di legge ordinaria, ha adempiuto al proprio impegno entro il termine prefissato del 30 giugno 1975.

L'elaborazione del complesso decreto delegato fu preceduta da una lunga trattativa con i sindacati della scuola, sia confederali sia autonomi, ed il testo definitivo fu approvato dopo ampio esame da parte della commissione dei 36 (di cui all'articolo 18 della legge n. 477, composta da 10 senatori, 10 deputati, 12 rappresentanti sindacali e 4 esperti) la quale espresse il proprio parere e formulò proposte di modifiche in parte accolte dal Governo.

È noto che la sezione di controllo della Corte dei conti non ha registrato il decreto delegato e, dopo il rinvio e la discussione dei chiarimenti dati dal Governo alle osservazioni, non ha rifiutato la registrazione, ma ha deliberato di sospendere l'esame, avendo ritenuta non manifestamente infondata una eccezione di incostituzionalità sollevata d'ufficio e motivata dalla mancata indicazione dei mezzi di copertura finanziaria della spesa, nella legge di delega n. 477 del 1973 ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale. L'operato della Corte dei conti costituisce un caso nuovo, su cui si potrebbe aprire un lungo ed interessante dibattito giuridico e costituzionale, ma è da ritenere che una discussione in linea di dottrina esuli dai compiti della presente relazione.

Non appena dalla stampa si ebbe notizia della remissione degli atti, da parte della Corte dei conti, alla Corte costituzionale, la 7ª Commissione, rendendosi interprete della

esigenza di dare corso entro i termini previsti alle norme già votate dal Parlamento con la approvazione dell'articolo 3 della legge n. 477, e, nello stesso tempo, della gravissima ripercussione che la sospensione od il rinvio del riordino dei ruoli avrebbero avuto sul personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, fece presenti le sue preoccupazioni al Ministro della pubblica istruzione il 26 novembre dello scorso anno, ed il Ministro in quella occasione dichiarò che il Governo, comunque, anche ricorrendo alla emanazione di un apposito decreto-legge, avrebbe assicurato entro i termini di prima applicazione stabiliti dall'articolo 3, l'esecutività delle norme contenute nel decreto delegato precedentemente approvato dal Consiglio dei ministri e registrato dalla Corte dei conti.

Il Governo ha mantenuto fede al proprio impegno appunto con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, attualmente al nostro esame per la conversione in legge, conversione sulla quale si è già pronunciato l'altro ramo del Parlamento.

L'urgenza di provvedere, anche da parte del Senato, alla conversione scaturisce dalla necessità sia di eliminare definitivamente uno stato di grave incertezza sui tempi di attuazione del complesso normativo discendente dagli articoli 3, 11 e 16 della legge di delega n. 477, sia di non deludere le aspettative del personale della scuola che da lungo tempo attende dal riordino dei ruoli una giusta rivalutazione del proprio trattamento economico, non solamente in conseguenza dei maggiori impegni posti in essere dall'attuazione dei decreti delegati, ma anche in considerazione del fatto che, in attesa del riordino dei ruoli, il trattamento economico per il personale docente è rimasto fermo e quindi di fatto sensibilmente sperequato rispetto a quello di altre categorie di dipendenti dello Stato per molte delle quali nel frattempo sono stati adottati molteplici provvidenze.

L'adozione da parte del Governo del decreto-legge è pienamente giustificata dalla necessità di poter dare inizio con la maggiore sollecitudine possibile al complesso e lun-

go lavoro di ricostruzione della carriera (e dei riconoscimenti di servizio) afferente a ogni singola posizione personale. Questo compito, per quanto decentrato al Provveditorato agli studi, richiederà tempi purtroppo lunghi e la mancata registrazione del decreto delegato si è già gravemente ripercossa nel ritardato avvio della predisposizione dei complessi adempimenti.

Per quanto riguarda la stesura del decreto-legge è da rilevare che essa riproduce il testo del decreto delegato e perciò resta aderente ai criteri e limiti fissati dalla legge di delega.

In conseguenza di questi criteri sono stati previsti:

1) la costituzione di due ruoli del personale docente, uno dei docenti per cui è previsto il diploma di laurea ed il secondo dei docenti per cui attualmente è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente;

2) l'articolazione interna diversa del ruolo dei docenti laureati a seconda che il personale presti servizio nella scuola secondaria di primo o di secondo grado mentre, per il ruolo dei docenti diplomati, pur restando unica la scala parametrica, si prevede una più breve permanenza nei singoli parametri per il personale che insegna nella scuola secondaria di secondo grado;

3) l'agganciamento a scalare del ruolo del personale docente diplomato a quello del personale laureato della scuola secondaria e di quest'ultimo a quello del parametro iniziale del personale docente universitario,

4) l'adozione di criteri analoghi per i ruoli del personale direttivo;

5) la valutazione della atipicità di alcune situazioni relative soprattutto al personale docente dell'istruzione artistica, tecnica e professionale.

La tabella *C* presenta il quadro delle scale parametriche in cui è articolato il ruolo degli insegnanti per cui è previsto il diploma di laurea.

È da notare che per i docenti del ruolo *A* già pervenuti al parametro 443 (considerato

tetto massimo perchè iniziale del personale docente universitario) è prevista l'attribuzione di tre aumenti biennali aggiuntivi rispetto a quelli corrispondenti alla maggiore anzianità conseguente alla ricostruzione della carriera.

La tabella *D* riporta la scala parametrica del personale diplomato con l'indicazione degli anni di permanenza per il personale docente degli istituti secondari di secondo grado e per il personale della scuola materna elementare e secondaria di primo grado.

Le tabelle *F* e *G* presentano il trattamento del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia di arte drammatica e di quella di danza.

L'atipicità di questi istituti, considerati sempre di livello intermedio tra l'insegnamento secondario e quello universitario, e la più complessa ed ormai tradizionale differenziazione di insegnamenti, hanno portato ad una conseguente differenziazione di ruoli e di scala parametrica.

Agli istituti dei convitti nazionali ed istituzioni similari viene attribuito il trattamento del personale docente diplomato di cui alla tabella *D* (articolo 3, ultimo comma).

Notevole è l'avvicinamento dei trattamenti economici del personale direttivo (tab. *B*) in quanto si è tenuto conto del fatto che i decreti delegati hanno determinato una fondamentale unitarietà nel quadro delle responsabilità del personale direttivo, indipendentemente dal tipo di scuola in cui opera. La scala parametrica dei presidi pertanto è unica e si differenzia solamente per una diversa permanenza nel parametro iniziale, e quella dei direttori didattici per una simbolica riduzione di 5 punti al parametro terminale.

In stretta correlazione a questi criteri è stato inquadrato il personale direttivo dei convitti nazionali e di altre istituzioni analoghe, mentre per il ruolo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, per i motivi precedentemente richiamati e per la situazione di fatto già esistente si è previsto il trattamento di cui alla tabella *E*.

Agli ispettori periferici, anche in considerazione del loro possibile reclutamento dal

ruolo direttivo, è stato attribuito l'unico parametro 600.

Il titolo II del decreto-legge disciplina le modalità di attuazione del passaggio anticipato per merito distinto all'ultima classe di stipendio del personale inquadrato nelle tabelle C, D, F, e G e precisamente:

L'articolo 5 stabilisce il limite massimo (sino a 3 anni) di abbreviazione per la permanenza nel penultimo parametro ed i requisiti per concorrere alla dichiarazione di merito distinto,

L'articolo 6 stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande ed i conseguenti adempimenti della amministrazione;

L'articolo 7 determina l'estensione della normativa del merito distinto agli istituti dei convitti nazionali e di istituti analoghi;

L'articolo 8 stabilisce le modalità di nomina delle commissioni;

L'articolo 9, la procedura per la formazione delle graduatorie, il punteggio minimo per l'inclusione in esse e la aliquota massima di attribuzione del beneficio;

L'articolo 10 infine stabilisce i titoli valutabili e cioè servizio prestato, partecipazione ad attività di aggiornamento, attività di sperimentazione, incarichi elettivi in organi collegiali, esiti di concorsi, pubblicazioni, lavoro di carattere specialistico e professionale.

Il titolo III contiene le norme transitorie e di prima attuazione.

Gli articoli da 11 a 16 individuano il personale da inquadrare nei vari ruoli. Merita, anche per le discussioni e le varie richieste ad esso afferenti, una breve nota l'articolo 16, che riguarda gli insegnanti di educazione fisica. Detto personale è stato in precedenza reclutato unitariamente, senza distinzione, quanto alla destinazione, fra scuole secondarie di primo e di secondo grado. Pertanto un diverso inquadramento del personale in relazione alla cattedra occupata sarebbe dipeso da mera casualità e perciò sarebbe stata del tutto arbitraria. Per ovviare a tale situazione il personale in servizio al 1° gennaio 1976 viene inquadrato in un ruolo ad

esaurimento avente il trattamento del personale docente laureato della scuola di primo grado (tabella C, quadro II)

In via permanente vengono stabiliti due gradi anche per l'insegnamento dell'educazione fisica e i posti che si renderanno disponibili dal 1° gennaio 1976 in poi sono riservati agli insegnanti di educazione fisica del ruolo ad esaurimento mediante passaggio da disporre annualmente.

L'articolo 17 prevede gli inquadramenti da attuare in linea transitoria come l'immissione, nel ruolo del personale laureato, dei docenti di scuola secondaria attualmente inquadrati nel ruolo B, in materie per cui era richiesto o consentito il diploma di istruzione di secondo grado, e di coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, semprechè le nuove norme richiedano il diploma di laurea; ed infine l'inquadramento nella tabella C, quadro I, degli insegnanti titolari nelle soppresse scuole tecniche ed appartenenti al ruolo B che insegnano in istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli articoli da 18 a 21 contengono le norme disciplinanti il passaggio dal vecchio al nuovo inquadramento e le modalità per la attuazione della ricostruzione delle posizioni personali con opportune forme di deceramento.

L'articolo 22 prevede la copertura finanziaria dell'onere gravante sull'esercizio 1976.

Circa gli emendamenti apportati al testo del decreto-legge dalla Camera dei deputati, è da notare che essi sono stati proposti dal Governo e tendono ad eliminare possibili equivoci e a risolvere alcune possibili incertezze.

All'articolo 16 l'emendamento al quarto comma tende a garantire le legittime aspettative dei partecipanti ai concorsi già banditi o a corsi abilitanti già in atto e non espletati al 1° gennaio 1976.

L'emendamento al sesto comma tende, eliminando il termine del 31 dicembre 1979, a favorire il passaggio degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo ad esaurimento (tabella C, quadro II) al quadro I della tabella C.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il comma aggiuntivo tende a precisare, sempre per gli insegnanti di educazione fisica, la classificazione dei concorsi in atto e delle nomine che saranno effettuate per effetto di graduatorie ad esaurimento, al fine di evitare l'ampliamento del ruolo ad esaurimento.

L'emendamento all'articolo 20 ha carattere di più precisa espressione.

La 7^a Commissione nel suo esame ha rivolto una viva raccomandazione al Governo affinché sia presa in considerazione la possibilità di riesame del trattamento pensionistico del personale posto in quiescenza dopo la emanazione della legge n. 477 e prima del 1° gennaio 1976.

Ugualmente la 7^a Commissione, pur prendendo atto delle norme di decentramento per l'applicazione contenute nell'articolo 18, ha manifestato profonda preoccupazione per i possibili ritardi applicativi e ha raccomandato al Ministro la più attenta cura e vigilanza per la sollecita attuazione delle norme.

La Commissione istruzione, valutando i motivi d'urgenza sopra ricordati, ha espresso unanime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione senza proporre formali emendamenti che porterebbero ad un rinvio all'altro ramo del Parlamento.

BURTULO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato con le seguenti modificazioni:

All'articolo 16,

al quarto comma, la parola: « fino », è sostituita con le seguenti: « a seguito di

concorsi o corsi o esami indetti anteriormente »;

al sesto comma, le parole: « e fino al 31 dicembre 1979 » sono soppresse;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I concorsi per l'insegnamento di educazione fisica, in via di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano banditi per posti di insegnamento in scuole medie. Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti ».

All'articolo 20, al primo comma, le parole: « che, ai sensi », sono sostituite con le seguenti: « che, fruendo dei benefici ».